

Partecipazione dei magistrati ai comitati di bioetica

(Circolare n. P-22885 del 13 dicembre 1999 - Deliberazione del 9 dicembre 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 dicembre 1999, ha adottato la seguente delibera:

“Come è stato chiarito dalla specifica delibera consiliare adottata il 10 febbraio 1994, i comitati per la bioetica possono assumere forme diverse ed è in relazione a ciascuna di queste che va stabilito se e come sia consentito ai magistrati di parteciparvi.

I comitati possono, in primo luogo, avere un'origine sostanzialmente spontanea e una natura giuridica riconducibile alla nozione di associazione non riconosciuta. La partecipazione dei magistrati a questo tipo di comitato, costituendo autonoma esplicazione di un diritto della persona, è sottratta ad ogni sindacato da parte del Consiglio.

Essi, in secondo luogo, possono essere organismi istituiti da enti pubblici territoriali (come regioni e province) per esercitare funzioni consultive e contribuire così alla formazione dei loro atti. In questi casi la partecipazione dei magistrati, rivestendo innegabilmente il carattere dell'incarico, è soggetta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dell'Ordinamento Giudiziario, ad autorizzazione che non può essere concessa in base al punto 12 della circolare del CSM n. 15207 del 16.12.1987.

Possono, in terzo luogo, venire propiziati o sostenuti o addirittura costituiti da enti pubblici non territoriali (come Università, articolazioni di queste, ordine dei medici, determinati presidi ospedalieri) senza entrare a fare parte di essi. Anche in questo caso l'ingresso del magistrato nel comitato integra gli estremi di un incarico che, a norma del punto 13 della citata circolare, può essere autorizzato soltanto se la funzione del comitato concerna esclusivamente - senza concorrere in alcun modo alla formazione in concreto degli atti dell'ente in questione così come di regola avviene nei comitati etici disciplinati dai decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998, (rispettivamente pubblicati nel S.O. n. 162 alla G.U. - serie generale - n. 191/97 - e nella G.U. - serie generale - n. 122/98) - l'insegnamento, lo studio, la ricerca, nonché attività culturali in genere, "purchè abbiano per oggetto materie attinenti le funzioni giudiziarie". Naturalmente, l'autorizzazione deve ispirarsi ai criteri enunciati dal punto 4, lettera B) della circolare che si possono sintetizzare nell'attenzione a che non vengano compromessi, o anche solo appaiano esposti a rischio, i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato. In proposito si è osservato che una sorta di incompatibilità funzionale potrebbe nascere "dal fatto che il magistrato contribuisce a definire una regola deontologica, suscettibile di avere ricadute in possibili vicende giudiziarie di varia natura".

Ma si tratta di una preoccupazione che non ha ragione di esistere perché l'incompatibilità qui in questione va, per definizione, riferita soltanto al pericolo che un fatto o un atto che il magistrato abbia in qualche modo contribuito a determinare diventi esso stesso oggetto di valutazione in sede giudiziaria. Può, cioè, porsi soltanto in concreto e mai in astratto, come avviene, appunto, nello insegnamento, nello studio, nella ricerca e nelle attività culturali in genere.

Se così non fosse, del resto, se le opinioni comunque manifestate dal magistrato costituissero di per sé, in quanto anticipazioni di giudizio, cause di incompatibilità, è indubbio che tali dovrebbero - assurdamente - venire considerate innanzitutto quelle espresse nel corpo ed ai fini dei suoi atti tipici (a partire dalle sentenze) e dunque più solenni, consapevoli ed impegnativi. E non si comprenderebbe, inoltre, il perché la circolare richieda che l'insegnamento, lo studio ecc. riguardino esclusivamente materie attinenti le funzioni giudiziarie. Proprio quelle materie, cioè, che hanno per oggetto la definizione del contenuto di norme (e non soltanto di regole deontologiche) direttamente rilevanti in sede giudiziaria”.